



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. Prot. n. 8385/I/CPGT

delibera n. 555/2021

Il Consiglio nella seduta dell'11 maggio 2021, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

**vista** la nota acquisita al Prot. informatico n. 8385 del 19/04/2021 con la quale il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta dott. **Roberto PUNZO**, in conseguenza della propria riammissione nelle funzioni di Presidente di sezione presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con decorrenza dalla data di scadenza dell'incarico quale Presidente di Commissione (18 maggio 2021) a seguito della delibera n. 322/2021, comunica che da quella data nella anzidetta Commissione rimarrà in servizio un solo Vice Presidente di Sezione e che di conseguenza non sarà possibile assegnare le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D. L.vo n. 545/92;

**considerato** che, per sopperire alla predetta situazione, l'unica soluzione per consentire la funzionalità della Commissione è la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere alla applicazione in via non esclusiva **presso la CTR Valle d'Aosta di n. 1 Presidente di Sezione** al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

**tenuto conto** che, a causa dei tempi tecnici intercorrenti dalla data di pubblicazione dell'interpello alla sua conclusione, non sarà possibile assicurare la presenza di un Presidente facente funzioni presso la Commissione in questione e, pertanto, nelle more dell'esito dell'interpello suddetto, si rende necessario applicarvi d'ufficio, a far data dal 18 maggio 2021, il Presidente uscente, dott. Punzo, unico in grado di assicurare la dovuta continuità di gestione;

**vista** la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, e la successiva circolare interpretativa del 10/10/2019, in vigore dal 07/01/2020, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

### **DELIBERA**

- l'applicazione **presso la CTR della Valle d'Aosta** del dott. **Roberto PUNZO**, quale Presidente di sezione, a far data dal 18 maggio 2021 e fino alla assegnazione presso tale sede di altro PS a seguito dello svolgimento dell'interpello per applicazione bandito con la



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

presente delibera, prendendo atto che da tale data egli assume le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992;

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura **di n. 1 posto di Presidente di Sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTR della Valle d'Aosta**, per un periodo di 12 mesi, non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla circolare approvata con la delibera n. 1619/2019, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpello;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
  - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.
  - b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso da quello regionale potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
- e) in caso di ulteriore parità, si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

**In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.**

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.  
In particolare, occorrerà aver cura alla valutazione di un positivo rilascio del nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it))** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 6) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 7) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:  
**INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 8) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

**IL PRESIDENTE**

Firmatario1